

RISPOSTA. — « Ai sensi della circolare del Ministero della guerra del 23 aprile 1917, n. 335 (norme esecutive, paragrafo 3) l'indennità caro-viveri « non spetta agli impiegati che prestando servizio militare come ufficiali o sottufficiali richiamati abbiano uno stipendio civile inferiore allo stipendio od assegno del loro grado, poichè in questo caso essi devono essere considerati come provvisti di assegni militari.

« Pertanto questo Ministero non può concedere sul proprio bilancio l'indennità in parola agli aggiunti di cancelleria di 1ª e 2ª classe rispettivamente retribuiti con lo stipendio civile di lire 1800 e di lire 1500 annue, che nel Regio Esercito rivestino il grado di aspirante ufficiale cui è annesso l'annuo assegno di lire 2000.

« Si aggiunga che simili norme erano state già impartite dal Ministero del tesoro (Ragioneria generale) con circolare del 5 gennaio ultimo, n. 15381.

« D'altro lato, in base alle disposizioni vigenti, gli aspiranti ufficiali non possono percepire nemmeno la indennità caro-viveri stabilita per gli ufficiali con stipendio inferiore a lire 4500, ed anche tale disposizione appare giustificata quando si consideri che gli aspiranti, pur non essendo ancora ufficiali, hanno il vantaggio di godere lo stipendio e tutte le altre indennità stabilite per i sottotenenti.

« Trattasi, dunque, di norme di carattere generale e non v'è, in realtà, alcuna disparità di trattamento in danno degli impiegati delle cancellerie giudiziarie.

« Il sottosegretario di Stato

« PASQUALINO-VASSALLO ».

Restivo. — *Ai ministri della guerra e di grazia e giustizia e dei culti.* — « Perchè in occasione della nuova revisione dei riformati, al fine di regolare l'andamento normale delle preture, sia dato ai procuratori del Re più largo potere di apprezzamento per il rilascio delle dichiarazioni di indispensabilità ai vice-pretori onorari che, appartenenti a classi anziane anteriori al 1881 od inabili alle fatiche di guerra, prestino effettivamente utile servizio alla giustizia, e sia inoltre disposta l'applicazione di un criterio più equo e più utile ai bisogni del Regio esercito, nel senso che, se in una pretura trovasi già dispensato il pretore o il vice-pretore, la indispensabilità, se non si estende al nuovo chiamato, vada nuovamente regolata volta per volta ad ogni singola chiamata a beneficio di colui che,

pretore o vice-pretore, sia più anziano di età ».

RISPOSTA. — « Ai magistrati e funzionari delle cancellerie giudiziarie, che saranno arruolati nella revisione generale dei riformati ora in corso, competerà la dispensa dal presentarsi alle armi secondo le norme stabilite dall'articolo 5 del regolamento approvato col Regio decreto 13 aprile 1911, n. 374, modificato dall'articolo 1º del decreto-legge 18 maggio 1915, n. 668.

« A prescindere da quelle eventuali maggiori concessioni, che il Ministero della guerra si è riservato di determinare allo scopo di assicurare il regolare andamento degli affari giudiziari, le concessioni fatte con i surricordati decreti hanno già una portata più ampia di quella voluta dallo stesso onorevole Restivo, nella prima parte della sua interrogazione, perchè di tali concessioni possono fruire tutti i funzionari dell'ordine giudiziario, appartenenti alla milizia territoriale, della quale fanno parte non solo i nati dal 1874 al 1891 di cui si occupa l'onorevole interrogante, ma ancora quelli delle classi più giovani, se di terza categoria.

« Che se, invece, l'onorevole interrogante abbia inteso di chiedere una maggiore larghezza nell'applicazione pratica delle suddette concessioni da parte dei capi d'ufficio, autorizzati al rilascio dei certificati di indisponibilità, non sembra affatto conveniente nè opportuno impartire istruzioni in tal senso, sia perchè risulta a questo Ministero che i capi di ufficio, nel rilasciare tali dichiarazioni, si sono finora attenuti ai criteri di sufficiente larghezza, sia perchè nella specie si tratta di materia di natura molto delicata, nella quale le esigenze militari richiedono che si provveda col maggior possibile rigore alla valutazione dei bisogni degli uffici giudiziari.

« Non sembra poi utile e rispondente ai fini dell'Amministrazione della giustizia la proposta fatta nella seconda parte della interrogazione, perchè, pur riconoscendo, in via di massima, che sarebbe desiderabile che le dispense siano conferite, nel limite del possibile, a funzionari che possono avere meno utile impiego nell'esercito, la preferenza da accordarsi nelle dispense ai pretori titolari o ai vice-pretori onorari dev'essere risolta non in base al criterio puro e semplice dell'età, ma in riguardo alle esigenze del servizio giudiziario in relazione